

## **SPESE DI RAPPRESENTANZA: AUMENTA IL LIMITE PER LA DETRAIBILITA' IVA DEGLI OMAGGI**

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

Tra le tante misure previste dal Decreto legislativo sulle Semplificazioni fiscali approvato in via definitiva nel CDM dello scorso 30.10.2014 vi è anche l'innalzamento della soglia rilevante per la detraibilità Iva degli omaggi di beni non rientranti nell'attività d'impresa.

Più in dettaglio, si prevede l'innalzamento da € 25,82 a € 50,00 della soglia per la detraibilità degli omaggi.

Con tale modifica si andrebbe ad allineare il limite per la detraibilità Iva di tali spese con quello di deducibilità ai fini delle imposte sui redditi.

### **TRATTAMENTO FISCALE VIGENTE**

L'art. 108, comma 2 del Tuir, prevede infatti che i costi sostenuti per l'acquisto di beni destinati ad omaggio, ricompresi fra le spese di rappresentanza in base al D.M. 19.11.2008, sono deducibili integralmente se di valore unitario non superiore a € 50,00 mentre ai fini Iva la detrazione dell'imposta è ammessa solo per gli omaggi di valore non superiore a € 25,82.

Si ricorda inoltre, che per l'individuazione delle spese di rappresentanza è necessario fare riferimento a quanto disposto dall'art. 1, D.M. 19.11.2008, il quale detta i criteri specifici affinché la spesa per l'omaggio rientri tra quelle di rappresentanza, ovvero le spese:

- siano sostenute con finalità promozionali e di pubbliche relazioni;
- siano ragionevoli in funzione dell'obiettivo di generare benefici economici;
- siano coerenti con gli usi e le pratiche commerciali del settore.

Una volta stabilito che l'omaggio rientra tra le spese di rappresentanza, il secondo passaggio riguarda i limiti per la detraibilità dell'Iva; in particolare, l'Iva assolta sull'acquisto di beni destinati a essere omaggiati non rientranti nell'attività d'impresa, qualificabili come spese di rappresentanza:

- è detraibile se il costo unitario dell'omaggio è inferiore a € 25,82;
- è indetraibile se il costo unitario dell'omaggio è superiore a € 25,82.

La successiva cessione gratuita del bene (omaggio), indipendentemente dal valore dell'omaggio, in base alle disposizioni dell'art. 2, comma 2, n. 4), D.P.R. 633/1972, è esclusa da campo di applicazione dell'Iva (a eccezione dei lavoratori autonomi per le cessioni gratuite di beni destinati a essere omaggiati di importo inferiore a € 25,82).

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

Per quanto riguarda l'acquisto di alimenti e bevande (ovviamente che non formano oggetto dell'attività d'impresa), l'art. 19, comma 1, lett. f), D.P.R. 633/1972 prevede che "non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di alimenti e bevande ad eccezione di quelli che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o di somministrazione in mense scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante distributori automatici collocati nei locali dell'impresa". In deroga a tale disposizione, l'Amministrazione Finanziaria nella C.M. 54/E/2002 ha riconosciuto la detrazione dell'Iva purché gli stessi siano di costo unitario non superiore a € 25,82 e rientrino fra le spese di rappresentanza per le quali trova applicazione il richiamato art.19 bis1, comma 1, lett. h), D.P.R. 633/1972.

### **NUOVO LIMITE DETRAIBILITA'**

Il D.Lgs. dello scorso 30.10.2014 ha varato una serie di disposizioni in materia di semplificazioni fiscali, in attuazione della delega fiscale (Legge n. 23 dell'11.03.2014), tra cui, l'innalzamento da € 25,82 a € 50,00 della soglia per la detraibilità Iva degli omaggi.

Tale modifica normativa comporterà che l'Iva assolta sull'acquisto di beni destinati a essere omaggiati non rientranti nell'attività d'impresa, qualificabili come spese di rappresentanza:

- sarà detraibile se il costo unitario dell'omaggio risulterà inferiore a € 50,00;
- sarà indetraibile se il costo unitario dell'omaggio risulterà superiore a € 50,00.

Per rendere la successiva cessione gratuita del bene comunque esclusa dal campo di applicazione dell'Iva, il nuovo limite di € 50,00 verrà inserito anche nell'art. 2, comma 2, n. 4), D.P.R. n. 633/72.

Nulla cambia invece per gli omaggi di beni rientranti nell'attività d'impresa, i quali, secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione Finanziaria nella C.M. 188/E/1998 "non costituiscono spese di rappresentanza".

Da tale affermazione deriva l'inapplicabilità a tali operazioni dell'art. 19-bis1, lett. h), D.P.R. n. 633/72 e, conseguentemente, dell'art. 2 comma 2, n. 4), D.P.R. n. 633/72. Pertanto:

- l'IVA assolta all'atto dell'acquisto è detraibile. Non trova, infatti, applicazione la previsione di indetraibilità oggettiva di cui all'art. 19-bis1 comma 1 lett. h) del D.P.R. 633/72;
- la cessione gratuita è imponibile Iva indipendentemente dal costo unitario dei beni (art. 2 comma 2 n. 4 del D.P.R. 633/72).

*Vito SARACINO*  
*Dottore Commercialista*  
*Revisore Contabile*

Per una migliore comprensione, di seguito si riporta la tabella riassuntiva dei trattamenti fiscali delle spese per omaggi, ai fini della deducibilità delle imposte dirette e della detrazione iva, alla luce della nuova normativa.

<b>DESTINATARIO</b>	<b>NORMATIVA VIGENTE</b>	<b>DECRETO SEMPLIFICAZIONI</b>
Omaggi non oggetto attività dell'impresa	<ul style="list-style-type: none"><li>• 100% deducibili se di valore unitario inferiore o uguale a € 50,00;</li><li>• 100% detraibili se di valore unitario inferiore o uguale a € 25,82;</li><li>• cessione gratuita esclusa da Iva ai sensi art. 2 D.P.R. 633/72.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 100% deducibili se di valore unitario inferiore o uguale a € 50,00;</li><li>• 100% detraibili se di valore unitario inferiore o uguale a € 50,00;</li><li>• cessione gratuita esclusa da Iva ai sensi art. 2 D.P.R. 633/72.</li></ul>
Omaggi oggetto attività dell'impresa	<ul style="list-style-type: none"><li>• Iva detraibile;</li><li>• cessione gratuita imponibile Iva.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Iva detraibile;</li><li>• cessione gratuita imponibile Iva.</li></ul>

**Dott. Vito SARACINO**  
Dottore Commercialista in Bitonto (BA)  
info@studiosaracino.it  
www.studiosaracino.it